



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 52

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

115^a seduta: mercoledì 30 luglio 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
AIROLA (M5S)	4
* REGGI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 5
SERRA (M5S)	6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpl; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00725, presentata dai senatori Airola e Bocchino.

REGGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'operato della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari di prima e seconda fascia per il settore 12/E2 (diritto comparato).

Al riguardo, ritengo anzitutto di poter dare assicurazione che, a prescindere da ogni considerazione di merito riguardante lo specifico caso prospettato, che di seguito illustrerò, non vi è alcun fondato timore di eventuali ricadute sulle future procedure di abilitazione scientifica nazionale. L'articolo 14 del recente decreto-legge n. 90 del 2014, in corso di conversione, ha infatti preannunciato la revisione della suddetta disciplina, nell'ottica della semplificazione delle procedure e della certezza dei criteri di valutazione.

Riguardo ai singoli punti evidenziati nell'atto parlamentare con riferimento ai lavori della commissione nominata per il settore concorsuale 12/E2 (diritto comparato), faccio presente quanto segue. In relazione alle modalità di individuazione dei commissari, specifico che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 prevede espressamente che le commissioni vengano sorteggiate con apposita procedura e che la valutazione della qualificazione scientifica dei commissari spetti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in base ai parametri indicati all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 76 del 2012. Il sistema d'individuazione dei commissari, pertanto, è connotato da una preventiva fase di accertamento della qualificazione scientifica volta a selezionare i migliori studiosi del settore di riferimento: infatti, vengono inclusi nella lista dei sorteggiabili esclusivamente degli aspiranti commissari in possesso dei prescritti requisiti.

Per quanto attiene allo svolgimento delle riunioni al di fuori dei locali dell'università sede della procedura, la normativa di riferimento (nello specifico l'articolo 8, comma 7, del citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 222) prevede, in un'ottica di snellimento e di semplificazione delle procedure di valutazione, che la commissione si avvalga di strumenti telematici di lavoro. Essendo consentito l'uso degli strumenti telematici, *a fortiori* non pare possa ritenersi irregolare il comportamento di una commissione che in alcune limitate circostanze si è riunita in un luogo fisico diverso dalla sede universitaria. Nel caso di specie, il presidente della commissione per il settore in discorso ha precisato che la deroga allo svolgimento delle riunioni nella sede preventivamente individuata ha perseguito evidenti esigenze organizzative e di risparmio di spesa.

In ordine ai profili dell'interrogazione attinenti ai criteri di valutazione e ai giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 1 relativo alla prima riunione svoltasi nei giorni 13 e 14 maggio 2013, del quale è stata data tempestiva pubblicazione da parte del responsabile del procedimento in modo da tutelare le posizioni giuridiche dei candidati, sono stati indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 76 del 2012, gli adempimenti espletati dalla commissione stessa. Il presidente della commissione ha precisato, in particolare, che sono stati confermati, per la maggior parte, i criteri e i parametri indicati dal citato decreto, salvo integrare le indicazioni relative alle pubblicazioni che i candidati dovevano presentare per la valutazione. Ha, altresì, fatto presente che lo schema omogeneo adottato dalla commissione per i giudizi individuali ha consentito di svolgere una valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati sulla base di tutti i criteri e parametri adottati con il verbale n. 1. Con particolare riguardo ai suddetti criteri, si rileva che il giudice amministrativo non ha ravvisato contrasti con la disciplina di settore e li ha considerati essenzialmente in linea con il margine di discrezionalità che la commissione possiede.

Tutto ciò considerato, non si ritiene opportuno assumere le iniziative proposte dall'interrogante.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi sembra che questa sia una di quelle situazioni in cui ci si trova davanti alla parola di qualcuno contro quella di qualcun'altro, considerato che le motivazioni addotte nella risposta non sono state in alcun modo dimostrate.

In realtà non è stata data risposta circa l'assenza di motivazione da parte della commissione valutatrice in ordine alle scelte operate, motivazione che comunque dovrebbe sempre essere pubblicata per giustificare una scelta di carattere amministrativo. Spero, quindi, che i criteri vengano fissati in maniera più determinata e circostanziata, perché evidentemente per il momento l'ampiezza della discrezionalità con cui operano queste commissioni non garantisce un'adeguata selezione dei commissari, tanto che nel caso specifico abbiamo sottolineato come molti dei commissari selezionatori avessero caratteristiche e titoli inferiori a quelli posseduti dai soggetti selezionati. Credo quindi che su questo piano si possa fare veramente di più.

Da ultimo, segnalo che se è vero che c'è sempre la possibilità di ricorrere al TAR (tra l'altro, se ci saranno ricorsi vedremo come si pronun-

cerà il giudice amministrativo e magari avremo modo di tornare sulla questione), occorre però considerare che solo chi ha la possibilità economica per farlo può eventualmente trovare una soluzione e questo è grave dal punto di vista costituzionale, visto che chi non ha questi mezzi può trovarsi magari a dover subire un'ingiustizia. Per queste ragioni, mi dichiaro insoddisfatto della risposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-00985, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

REGGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti sottopongono, con l'interrogazione cui si risponde, la situazione in cui versano le scuole di determinate zone della Sardegna caratterizzate da bassa concentrazione demografica. In proposito, richiedono l'assunzione di iniziative finalizzate sia a rivedere per tali zone i criteri per la formazione delle classi, sia a promuovere una fase di concertazione con tutte le amministrazioni coinvolte, che consenta di ridisegnare un sistema educativo orientato a una maggiore integrazione con il territorio e più attento alle competenze culturali e professionali degli utenti.

Al riguardo, sottolineo che il Ministero dedica da tempo a questo tema una specifica attenzione, dimostrata anche dal fatto che le istruzioni degli uffici centrali sulla distribuzione del personale docente, impartite annualmente, richiamano espressamente l'opportunità di riservare particolare attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali. Anche il progetto «Aree interne», ricordato nell'interrogazione, al quale partecipa anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è finalizzato al rilancio economico e sociale delle cosiddette aree interne del Paese, valorizzando in esse i servizi essenziali, soprattutto in materia di istruzione, salute e mobilità. La realizzazione di questo progetto potrà fornire l'occasione per elaborare specifiche iniziative volte a definire nuovi criteri di distribuzione del personale scolastico che valorizzino i presidi educativi delle aree in questione.

Relativamente alla situazione della Regione Sardegna, si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo spopolamento di molte zone dell'interno, come anche confermato dal competente Ufficio scolastico regionale. Allo stesso tempo, a seguito dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sono state adottate misure di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato anche una riduzione dell'attuale consistenza organica fissata ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, dove i criteri generali per la costituzione di classi e l'assegnazione delle risorse sono definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Tuttavia, al momento della definizione dell'organico di fatto per il prossimo anno scolastico 2014-2015, di cui iniziano in questi giorni le operazioni, le esigenze specifiche di alcuni territori, tra cui quello di Bonorva, verranno adeguatamente valutate dal competente Ufficio scolastico regionale, sia attraverso l'utilizzo di eventuali economie, sia attra-

verso l'assegnazione di risorse aggiuntive, come d'altra parte è avvenuto negli ultimi anni, per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale.

È comunque evidente che solo una più capillare opera di razionalizzazione della rete scolastica a livello regionale, in sinergia con l'ammmodernamento degli edifici e con il potenziamento del sistema dei trasporti, può contribuire ad un più efficiente utilizzo delle risorse e alla definizione del problema che coinvolge tutte le aree più svantaggiate.

SERRA (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta considerato comunque che il caso dell'istituto professionale di servizi per l'agricoltura e lo sviluppo di Bonorva è quello di una scuola specifica nata in quella determinata zona per offrire una possibilità professionale agli abitanti che vi risiedono i quali, lo voglio ricordare, vivono in un'area dove l'agricoltura, l'agropastorizia e la zootecnia rappresentano il motore trainante. Togliere pertanto risorse a quella scuola determinerebbe un ulteriore danno sotto il profilo sociale e demografico, considerato che in questi piccoli paesi (ad esempio Chiesi e Bonorva) c'è già una emigrazione enorme.

Sopprimendo la scuola, o accorpando istituti (questo è quanto accaduto in alcune realtà dove per una questione di risparmi sono state accorpate delle scuole primarie e degli istituti), verrebbe meno la formazione e, quindi, la possibilità di garantire ai ragazzi, ai giovani di questi paesi, l'opportunità di formarsi.

Pertanto, prendo atto della risposta fornita dal Sottosegretario della quale mi ritengo però solo parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

AIROLA, BOCCHINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», prevede all'articolo 16, comma 1, che l'abilitazione attesti la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori;

il comma 3 stabilisce che i regolamenti attuativi dispongono: «*a*) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro; *b*) la possibilità che il decreto di cui alla lettera *a*) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici; *c*) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera *a*) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale»;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, contiene il regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, è intitolato «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;

del decreto ministeriale deve essere considerato, in particolare, l'articolo 3, in cui si dispone: «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri defi-

niti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5. 2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi. 3. L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più? selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università? sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata»;

si considerino anche l'articolo 4, che stabilisce «Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia»; nonché, rispettivamente, gli articoli 5 (rubricato «Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia»), 6 («Indicatori di attività scientifica»), 7 («Pubblicazioni presentate dai candidati»), 8 («Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari»);

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 22, veniva bandita procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2, Diritto comparato;

con decreto direttoriale 13 febbraio 2013, n. 246, e integrata con decreto direttoriale n. 602 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati nominati i membri della commissione;

le domande di candidature sono state presentate dal 27 luglio al 20 novembre 2012;

le mediane per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario e a professore associato, relative agli indicatori non bibliometrici dei settori concorsuali di cui all'allegato B del decreto ministeriale n. 76 del 2012, risultano aggiornate al 27 agosto 2012;

considerato inoltre che:

tutti i verbali cui si fa riferimento in prosieguo sono consultabili presso il sito *internet* del Cineca del Ministero;

in particolare: per quanto concerne i criteri di prima fascia, la commissione dichiara di non attenersi ai parametri previsti dal decreto ministeriale, senza specificarne tuttavia esaustivamente la ragione; mentre, per quanto concerne i criteri di seconda fascia, la commissione omette di considerare che il diritto pubblico comparato e il diritto privato comparato sono stati uniti dal Consiglio universitario nazionale (si veda la sentenza Tar Lazio, sez. III, 23 gennaio 2010) sulla base di una comparazione

che riguarda il metodo, non la materia. Con riguardo precipuo ai criteri adottati, inoltre, si fa riferimento al «criterio di stretta coerenza», mentre è del tutto assente la «varietà di interessi scientifici», nonché l'«impatto che uno studio giuridico ha sulla policy pubblica»;

dai verbali, contrassegnati con numeri da 1 a 11 (redatti fra il 13 maggio e il 21 novembre 2013, presso l'università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro), la commissione, dopo aver predisposto «uno schema omogeneo per i giudizi individuali al fine di poter procedere in modo coordinato alla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati e dei titoli da essi posseduti», ha esaminato dapprima le candidature relative alla seconda fascia, passando successivamente a esaminare quelle relative alla prima fascia, procedendo successivamente all'analisi complessiva dei giudizi individuali e collegiali delle candidature, nonché alla stesura della scheda dei giudizi individuali e collegiali di entrambe le fasce e della relazione riassuntiva dell'intera procedura;

nella produzione di tali documenti e, in particolare, nell'analisi complessiva dei giudizi emergono numerose, gravi opacità e criticità che rivelano, a giudizio degli interroganti, scelte non conformi, disinvolute e inappropriate nonché in controtendenza rispetto alle modalità operative effettuate dagli altri settori scientifici di area 12 pubblicati finora, e che si possono riassumere come segue;

la commissione è stata estratta a sorte e non eletta dalla comunità scientifica, con la conseguenza che alcuni dei suoi componenti presentano profili di spessore scientifico inferiore rispetto alla gran parte dei candidati;

la commissione ha esplicitamente dichiarato nel verbale n. 3 di utilizzare «uno schema omogeneo» di valutazione tratto dai criteri ministeriali a risposta chiusa, la cui analiticità è rimasta meramente un richiamo apodittico, dal momento che non si è proceduto a fornire motivazioni sufficienti circa lo specifico valore scientifico di ciascun candidato;

in tal modo, la commissione si è allontanata dalla prassi utilizzata dalle altre commissioni dei settori scientifico-disciplinari sin qui apparsi oltre che dalla prassi seguita nelle precedenti valutazioni concorsuali;

in particolare, nella valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, il ricorso a termini quali «limitato», «adeguato», «buono» è previsto, secondo l'allegato D al decreto ministeriale n. 76 del 2012, con riguardo all'impatto scientifico della rivista, ovvero alla collana in cui la pubblicazione è stata edita, mentre la commissione ha fatto uso di tali espressioni per fornire giudizi nel merito dei contenuti, senza alcuna verifica della loro aderenza all'etica in ambito scientifico, nonché della loro correttezza e innovatività. Infatti, non sono mai state specificate le ragioni in base alle quali una pubblicazione sarebbe stata valutata come «buona», «limitata», «accettabile». Il reiterato utilizzo dell'avverbio «analiticamente» in ciascuna delle valutazioni si è rivelato essere mera clausola di stile, in formale ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale;

non trattandosi di valutazione comparativa, il giudizio di «non maturità» risulta decisamente più grave e incidente sui giovani candidati rispetto al passato, in quanto costoro, con evidente limitazione, a giudizio degli interroganti, di poter esercitare nelle sedi opportune il diritto di difesa riconosciuto al candidato, si vedono bloccati nella presentazione della domanda di abilitazione per il biennio successivo alla pubblicazione del bando senza conoscerne i motivi, nonché, soprattutto e in particolare, senza possibilità di confronto con i commissari sugli eventuali deboli o di forza della propria produzione scientifica al fine di migliorarne i profili;

a garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza dei commissari avrebbe dovuto essere preclusa la presenza nel collegio di componenti che fossero membri dei direttivi, e quindi degli indirizzi di *policy* accademica, delle associazioni di studiosi della materia;

tanto nella prima quanto nella seconda fascia l'abilitazione è stata riconosciuta a soggetti abilitati che abbiano raggiunto «almeno» una mediana rispetto ai parametri ministeriali (*ex n. 4, lettera b*), dell'allegato B al decreto ministeriale), mentre essa è stata rifiutata a soggetti che raggiungono tutte e 3 le mediane previste, superando abbondantemente il requisito minimo richiesto e dimostrando così capacità lavorativa e pregio della produzione scientifica, ospitata su pubblicazioni qualificate dal Ministero competente come di «classe A»;

in merito a questo specifico punto, corre l'obbligo di rilevare che nessun candidato ha avuto modo di verificare perché è stato giudicato meritevole o meno del conseguimento del titolo abilitativo che permette il passaggio di carriera: una siffatta evidente carenza motivazionale manifesta, a giudizio degli interroganti, il non trascurabile rischio che l'abilitazione scientifica sia stata concessa arbitrariamente, considerata anche l'esperienza di candidati già presenti nelle valutazioni comparative precedenti, ricevendone risultati opposti da membri della stessa commissione; non viene specificato, inoltre, perché al candidato venga concessa o negata l'afferenza alla materia, quando, nello specifico caso di diritto comparato i due settori scientifico-disciplinari di riferimento, diritto privato comparato (*ius02*) e diritto pubblico comparato (*ius21*) tradizionalmente distinti, sono stati unificati per ragioni di affinità metodologica e culturale dalla deliberazione del Consiglio universitario nazionale prot. 927 adottata nell'adunanza generale del 19 maggio 2009 ai fini di valorizzare l'utilizzo del «metodo comparatistico» quale strumento di ricerca anche in sede concorsuale;

come si evince dai verbali, in contrapposizione alla regola che stabilisce che le riunioni dei commissari abbiano luogo nella sede universitaria sorteggiata (università «Magna Graecia» di Catanzaro o altrimenti in via telematica), si sono verificati diversi casi in cui le riunioni sono avvenute presso lo studio professionale privato di uno dei membri della commissione (si vedano i verbali nn. 5, 7 e 9), ovvero presso altra sede accademica più vicina alle università di provenienza del presidente e del

segretario (si vedano i verbali nn. 3 e 4), nonostante l'asserita autorizzazione ricevuta dal rettore dell'università sede della procedura,

si chiede di sapere:

quale valenza giuridica abbia un provvedimento, seppur autorevole e nel rispetto dell'autonomia universitaria, come quello di un rettore, tale tuttavia da autorizzare un comportamento divergente da quello previsto da una disposizione di legge;

se sia lecito per i commissari incaricati di svolgere una procedura pubblica di abilitazione scientifica riunirsi in luoghi privati e pertanto non neutri: accessibili a estranei al procedimento e in violazione del principio di imparzialità tanto sostanziale quanto apparente, nonché del principio di riservatezza;

se l'operato della commissione valutatrice possa avere significative ricadute future e influenzare i «rapporti di forza» nelle prossime procedure di abilitazione, stante l'assenza assoluta di motivazione e l'uso di criteri non omogenei e considerato soprattutto che le commissioni di valutazione sono composte esclusivamente da professori ordinari tanto per la prima quanto per la seconda fascia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e doveroso assumere iniziative, anche a carattere normativo, per revocare ovvero annullare la procedura di abilitazione per violazione della normativa di fonte costituzionale, primaria e regolamentare disciplinando gli effetti di totale ovvero parziale annullamento dei verbali con la nomina di una nuova commissione, considerando che il vizio di forma non risiede solo nelle posizioni dei singoli candidati ma travolge l'intera procedura di abilitazione scientifica e non vi è altro modo per ristabilire criteri di meritocrazia, trasparenza e pubblicità.

(3-00725)

SERRA, BLUNDO, MANGILI, BOTTICI, PAGLINI, BERTOROTTA, MOLINARI, GAETTI, BUCCARELLA, SANTANGELO, LEZZI, PUGLIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

i criteri ed i parametri per la formazione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado sono contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»;

il comma 5 dell'art 16 rubricato «Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado», sancisce che «Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25»;

considerato che:

risulta agli interroganti che l'Ufficio scolastico provinciale di Sassari non intende autorizzare il funzionamento della classe prima nell'istituto professionale Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (IPSASR) di Bonorva (Sassari) in quanto il numero degli alunni, corrispondente a 15, è inferiore ai minimi numerici considerati per l'attivazione delle classi prime, ovvero 25 iscritti per le sezioni associate funzionanti con un solo corso;

le componenti scolastiche dell'istituto di istruzione superiore della zona del Meilogu hanno manifestato forte preoccupazione per una decisione che appare in antitesi con le politiche di contrasto alla dispersione scolastica e allo spopolamento rurale messe in atto dall'Unione europea, nonché dalle amministrazioni statale e regionale, anche in considerazione del fatto che la soppressione della classe non avviene in relazione al mancato raggiungimento degli *standard* qualitativi bensì esclusivamente per motivi numerici;

la tipologia dell'insegnamento fornito dall'istituto prevede attività laboratoriali ed esperienze pratiche presso l'azienda scolastica ovvero attività di alternanza scuola-lavoro. Dette esperienze, per avere efficacia e per gli aspetti relativi alla sicurezza, richiedono espressamente un numero di allievi ridotto, preferibilmente non superiore a 15, come già avviene nei corsi di formazione professionale della Regione;

l'apertura della classe I non determinerebbe costi elevati, in quanto buona parte delle ore previste dal curriculum per detta classe sono da attribuire a classi di concorso in esubero nella provincia di Sassari (A058, A060, C050, A019) e quindi vedrebbero impegnati docenti che altrimenti presterebbero il loro servizio a zero ore rimanendo a disposizione presso altri istituti;

considerato inoltre che:

la zona del Meilogu si caratterizza per la forte presenza di emergenze naturalistiche e archeologiche che prefigurano uno sviluppo turistico di tipo culturale ed agro-ambientale;

gli studenti che si iscrivono all'IPSASR sono in gran parte figli di imprenditori agricoli, spesso privi di qualifica, che puntano sulle nuove generazioni per il miglioramento tecnico e gestionale delle proprie aziende;

l'ambito territoriale di provenienza degli alunni ricade all'interno dell'area GAL (Logudoro- Goceano) interessata dalle azioni previste dal PSL (piano di sviluppo locale) e dal PSR (piano di sviluppo rurale) che hanno l'obiettivo di garantire le condizioni minime, in termini di servizi e qualità della vita, per la permanenza delle popolazioni nell'ambiente nativo;

nei bandi della Regione autonoma Sardegna (RAS) e del GAL (a valere sulle misure e sulle azioni del PSR e del PSL) viene premiato

con punteggio aggiuntivo il possesso di titoli di studio professionalizzanti in ambito agricolo;

l'intero territorio del Meilogu, e in particolare il comune di Bonorva, ha subito gravi tagli e ha visto la propria realtà scolastica progressivamente depauperata in particolare a seguito: della soppressione dell'istituto comprensivo di Bonorva accorpato all'istituto comprensivo di Pozzomaggiore; dell'accorpamento della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Thiesi (Sassari) in un unico istituto comprensivo; della mancata apertura nel 2011 della quarta ginnasio con conseguente fisiologica chiusura del liceo classico di Bonorva, i cui alunni dell'unica classe rimasta attualmente frequentano le lezioni presso il liceo scientifico di Pozzomaggiore (Sassari); della gestione in reggenza dell'istituto d'istruzione superiore «G. Musinu» di Thiesi, ancora autonomo, ma con figure apicali a scavalco. Tali provvedimenti hanno comportato considerevoli problemi di carattere sociale, culturale ed economico per gli alunni e per le famiglie ed hanno prodotto un impoverimento generale ed un'ulteriore debolezza strutturale delle intere comunità;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la riforma scolastica, in Sardegna, a causa della bassa concentrazione demografica, decreta il tragico e discriminante ritorno ad una scuola del passato, preclusa a gran parte del popolo sardo, contro la cui logica a partire dagli anni '60 sono nati gli istituti del territorio, come il liceo classico di Bonorva, il liceo scientifico di Pozzomaggiore, l'istituto tecnico commerciale di Thiesi e l'istituto professionale per l'agricoltura di Bonorva;

la chiusura dell'istituto professionale per l'agricoltura determinerebbe l'annientamento dell'offerta formativa professionale agricola, particolarmente importante in un territorio in cui i settori trainanti dell'economia sono quello agro-zootecnico e agro-industriale. Inoltre la soppressione della classe prima causerebbe l'abbandono scolastico da parte degli allievi che, fortemente motivati nella scelta dell'indirizzo di studi, in quanto prevalentemente provenienti da famiglie del mondo agricolo, non potrebbero frequentare alcun istituto professionale per l'agricoltura raggiungibile con i mezzi pubblici o dotato di convitto;

l'istituto di Bonorva rappresenta geograficamente il riferimento per le zone del Meilogu e del Marghine e la chiusura della classe determinerà un ulteriore danno per l'economia locale in termini di progettualità ed occupazione, con fuga e abbandono del territorio per andare alla ricerca di un improbabile posto di lavoro o sede di studio altrove;

la mancata autorizzazione al funzionamento della classe prima dell'IPSARS denota la scarsa attenzione rivolta al problema dell'istruzione e all'articolazione territoriale dell'offerta formativa, che ha determinato in questi ultimi anni lo smantellamento di una rete di servizi di base nei territori periferici e l'accentramento nelle aree più forti, accentuando ancor più il negativo fenomeno dello spopolamento dei comuni delle aree interne;

considerato infine che:

il diritto allo studio è sancito dalla Carta costituzionale e ne costituisce uno dei principi fondamentali;

il documento «Strategia nazionale per le aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e *governance*» per la programmazione 2014/2020, trasmesso dall'Italia alla Unione europea il 9 dicembre 2013, afferma che «se nelle aree interne non sono soddisfatti i servizi essenziali di cittadinanza, in queste aree non si può vivere. Nelle aree interne, relativamente a scuola, servizi sanitari essenziali e mobilità (...) si pone una questione di costituzionalità e di diritto alla cittadinanza piena. (...) La scuola è presidio civile, sociale e culturale e luogo di elezione per la creazione di capitale umano. Perdendo la scuola il territorio è quasi naturalmente destinato all'abbandono e alla compromissione delle proprie capacità di sviluppo»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga di attivarsi, per quanto di competenza, affinché si rivedano i criteri relativi alla formazione delle classi, superando il vincolo di parametri non compatibili con le peculiarità geografiche, economiche e sociali della Sardegna;

se non consideri, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di promuovere una fase di concertazione unitamente alle amministrazioni coinvolte, al fine di ridisegnare un sistema educativo che sappia garantire maggiore integrazione con il territorio e più attenzione alla formazione delle competenze culturali e professionali, necessarie per progettare un futuro di progresso civile ed economico per le aree più deboli e marginalizzate e per l'intera Sardegna.

(3-00985)

